



Comune di Rimini

Sportello Unico per l'Edilizia
Ufficio del Dirigente

Documento digitale

All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
ordine.rimini@ingpec.eu

All' Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini
oappc.rimini@archiworldpec.it

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Rimini
collegio.rimini@geopec.it

All' Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna
oger@pec.geologiemiariomagna.it

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
collegiodirimini@pec.cnpi.it

Alla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali dell'Emilia-Romagna
protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it

Al personale del Settore Governo del Territorio

E pc all' Assessore alla Mobilità, Programmazione e
Gestione del Territorio
Dott.ssa Roberta Frisoni

Oggetto: Art 33 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 – CILA Superbonus 110%- modalità operative di presentazione pratiche.

Con D.L. 77/2021 sono state introdotte alcune misure volte ad imprimere un impulso decisivo verso lo snellimento delle procedure amministrative in Settori incisivi quali quello degli appalti pubblici e dell'edilizia privata.

In particolare, con l'art 33 D.L. 77/2021 è stato introdotto all'art 119 della Legge 77/2020 il comma 13 ter, il quale statuisce per gli interventi che godono degli incentivi (c.d. superbonus 110%) previsti dal medesimo articolo, salvo si sostanzino in opere di ristrutturazione ricostruttiva, quanto segue:

- si qualificano di manutenzione straordinaria (MS);
- si attuano con CILA .

Il legislatore ha previsto inoltre che la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo (art. 9 bis DPR 380/01), restando tuttavia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto d'intervento.

Non sono previste pertanto deroghe per quanto attiene lo schema ordinario di deposito della CILA (es. necessità di ulteriori nulla osta/autorizzazioni, controlli operati a campione) salvo che in sostituzione dell'asseverazione sullo stato legittimo dell'immobile andranno alternativamente attestati:

- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento (compresi gli ampliamenti) o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione;
- ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Rinviano alle Circolari assunte dalla Regione ed in attesa che vengano forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla gestione dei procedimenti di cui si discute, vanno tuttavia assunte alcune disposizioni applicative per consentire, senza ritardi, la presentazione delle CILA superbonus, contemperando tale esigenza con l'obiettivo della complessiva digitalizzazione del Settore.

Pertanto, sentiti i rappresentanti degli Ordini/Collegi delle professioni tecniche

SI DISPONE CHE

- le pratiche CILA superbonus dovranno comunque essere depositate tramite SIEDER utilizzando la funzione «**RICHIESTA GENERICA**», ed allegando a quest'ultima la modulistica regionale opportunamente compilata e sottoscritta. Si rammenta a tal proposito quanto già precedentemente comunicato in ordine alla dimensione e composizione dei file per cui si ribadisce quanto già comunicato con nota prot.n. 263070/2019 ovvero: compilare e la firmare i moduli direttamente sul file (EVITARE la stampa, compilazione manuale e successiva digitalizzazione tramite scanner, come previsto dalle istruzioni (https://sieder.lepida.it/index.php?option=com_faqtw&view=faqs&Itemid=106); in relazione alla corretta denominazione dei file, sussiste già uno scritto di questo Settore (prot.n. 298494/2018 che si allega alla presente), il quale evidenzia le corrette procedure da seguire ed il divieto di nominare i file con caratteri speciali (+,!,%,...).
- le pratiche CILA superbonus potranno riguardare **solo** interventi incentivati (trainati + trainanti), mentre gli ulteriori interventi dovranno essere oggetto di autonomo e separato titolo edilizio. A titolo esemplificativo, se si voglia realizzare un intervento c.d. trainante ed una diversa partizione interna non incentivata, dovranno essere presentate due CILA, di cui solo la prima gioverà delle disposizioni derogatorie sopra citate. La presentazione in questo caso di un unico titolo edilizio comporta pertanto la sua improcedibilità.
- nell'oggetto della RICHIESTA GENERICA dovrà essere specificato che si tratta di "CILAS" (ovvero CILA superbonus)
- sempre nell'oggetto dovrà essere specificato se l'intervento CILAS riguardi la realizzazione di un ascensore in deroga ai sensi art. 13, 3° comma della L.R. 15/13 per fabbricati/Unità Immobiliari residenziali, verrà avviata la procedura di verifica di merito da parte degli Uffici istruttori;
- rimangono ferme le disposizioni ordinarie circa la necessità di ulteriori nulla osta, autorizzazioni (es. sismica, paesaggistica, storico-architettonica), pareri (es. modulistica ufficio energia art 90 co 4 RUE);
- considerato che l'art. 119 co 13 ter L. 77/2021 si riferisce a tutti gli interventi rientranti nel c.d. superbonus, dalle prime indicazioni avute dagli organi statali e regionali interessati, la nuova qualifica quale MS e la conseguente necessità che venga depositata la CILA in discussione, si estende a tutti gli interventi incentivati anche se in ordinario gli stessi si qualificano come Manutenzione Ordinaria.

IL DIRIGENTE

del Settore Governo del Territorio

Ing Carlo Mario Piacquadio

(documento firmato digitalmente)